

**DISCIPLINARE D'INCARICO**

**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA – ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE  
- PREVISTO DAL D. LGS. N. 81/2008 E SMI - PER IL PERSONALE ARCA CAPITANATA  
CODICE CIG \_\_\_\_\_**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno \_\_\_\_\_ (**XX**) del mese di \_\_\_\_\_, nella sede dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare della Capitanata (d'ora innanzi Arca Capitanata/Amministrazione/Datore di Lavoro) sita in Foggia, alla Via Romolo Caggese n. 2

**TRA**

L'Arca Capitanata in persona del Direttore, ing. Vincenzo De Devitiis,

**E**

\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ – cap. \_\_\_\_\_ Tel. 335 6237090 iscritt\_  
all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Partita IVA  
\_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ e

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

In richiamo alla determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Arca Capitanata affida al professionista, che accetta, l'incarico di svolgere, nell'interesse del committente, i compiti attribuiti al medico competente inerente il Servizio di sorveglianza Sanitaria di cui al D. Lgs n. 81/2008, come meglio descritti in seguito.

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di medico competente, il quale dovrà, per quanto di competenza, adempiere al D.Lgs.81/2008 con particolare riferimento agli artt.25 (obblighi del medico competente) e 41 (sorveglianza sanitaria). Tutte le attività del medico competente e la sorveglianza sanitaria, oggetto del presente incarico, dettagliate nel presente Disciplinare d'incarico, dovranno essere garantite dal medico incaricato con programmazione e orari da concordare, nell'ambito dei quali dovrà effettuare le visite periodiche o preventive previste sulla base dello scadenziario predisposto dal medico medesimo e attuare il piano di sorveglianza sanitaria.

**Art.2 - DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare  
(\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)

### **Art.3 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**

L'attività del Medico Competente oggetto dell'incarico prevede tutte le attività previste dal D.Lgs.81/2008 con particolare riferimento agli artt.25 e 41. Deve risultare prontamente reperibile qualora richiesto da eccezionali circostanze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le seguenti prestazioni da realizzare:

1. sopralluoghi negli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce, in base alla valutazione dei rischi, l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale, questa deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini dell'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
2. stesura ed applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
3. partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
4. effettuazione visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
  - a) preventive, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - b) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, stabilita in funzione della valutazione del rischio;
  - c) su richiesta del lavoratore, qualora sia dal medico ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - d) in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - e) alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. programmazione e valutazione di approfondimenti specialistici;
6. informazione sanitaria al lavoratore sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
7. compilazione della cartella clinica individuale;
8. l'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea;
  - d) inidoneità permanente.
9. collaborazione con il RSPP nell'individuazione dei miglioramenti tecnici ed organizzativi per l'abbattimento dei rischi;
10. collaborazione nell'individuazione dei DPI;
11. stesura della relazione sanitaria annuale;
12. comunicazione scritta, in occasione delle riunioni periodiche, al Datore di lavoro, al RSPP e alla RSU, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
13. l'impegno a non effettuare visite mediche nei casi vietati dalla normativa vigente;
14. informazione, per iscritto, al datore di lavoro e al lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità;

15. consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
16. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
17. ogni altro adempimento connesso e previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

La tempistica degli interventi e delle prestazioni del Medico competente saranno periodicamente oggetto di accordo fra le parti.

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

#### **Art.4 – SEDE OPERATIVA**

Il Medico competente dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dal datore di lavoro e con il RSPP, in autonomia e secondo le prescrizioni del presente Disciplinare, presso lo studio professionale ubicato nel territorio del comune di Foggia.

#### **Art.5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE**

Il Medico competente deve prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie riservati esclusivamente al personale di questa Amministrazione, coincidenti con le seguenti fasce orarie:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,45;
- martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,45 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Il Medico competente, dopo avere preso visione dei profili professionali del personale dipendente, deve elaborare il calendario degli accertamenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e smi e comunicarlo al Datore di lavoro che provvederà alla convocazione dei dipendenti.

#### **Art.6 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE**

Il medico competente per l'effettuazione delle visite mediche dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg dalla richiesta;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate a rischi professionali, entro 15 gg. dalla richiesta;
- informare tempestivamente il datore di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

E' cura del Datore di lavoro trasmettere al Medico competente gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni, cambi di mansione e cessazioni di rapporto di lavoro e quant'altro necessario allo svolgimento delle funzioni.

#### **Art.7 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI**

Il medico competente, congiuntamente al RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.

Di ogni visita deve redigere apposito verbale, sottoscritto anche dal RSPP e dal datore di lavoro, con indicate le conclusioni tratte.

#### **Art.8 –CORRISPETTIVO**

Saranno liquidati i seguenti importi:

- per ciascuna visita medica effettuata e adempimenti connessi € \_\_\_\_\_;
- per ciascun test screening ergoftalmologico effettuato e adempimenti connessi € \_\_\_\_\_;
- per tutti gli ulteriori adempimenti di cui al presente disciplinare € \_\_\_\_\_ annui.

Null'altro spetta al Medico competente a qualsiasi titolo per le prestazioni di cui al presente Disciplinare. Tutte le altre spese necessarie per l'adempimento degli obblighi di contratto sono a carico dello stesso. Il Medico competente dichiara espressamente di considerare il corrispettivo assolutamente remunerativo in relazione agli oneri previsti dal presente Disciplinare e, pertanto, dichiara di accettarlo senza riserva alcuna. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, il Medico dichiara di assumere ogni e qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico. A tal fine comunica che i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite conto corrente bancario "dedicato" - IBAN \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_ autorizzato ad operare sul conto. Qualora non venissero assolti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 9 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

Il Medico dichiara di possedere la polizza di assicurazione RC professionale n. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, con massimale pari ad € \_\_\_\_\_;

#### **Art. 10 – RESPONSABILITA' ETICA E LEGALE**

Il Medico si obbliga al rispetto dei principi e delle finalità previsti nel codice di condotta a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Arca Capitanata, approvato con delibera del C.S. n. 11/2014. Il Medico si impegna, inoltre, a rispettare le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR n. 62/2013 – nonché del codice di comportamento dei dipendenti Arca, approvato con delibera del C.S n. 65/2014 nonché ad osservare tutte le misure contenute nel PTPC dell'Agenzia stessa.

#### **Art. 11 – PANTOUFLAGE**

E' fatto divieto al Medico competente di assumere a qualsiasi titolo i dipendenti dell'Arca Capitanata che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nell'affidamento a cui il presente Disciplinare fa riferimento, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia.

#### **Art.12 - SEGRETO D'UFFICIO**

Il Medico Competente si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione. I dati raccolti sono e restano di esclusiva proprietà di Arca Capitanata. Il Medico si impegna a consegnare all'Agenzia, al termine di ciascuna prestazione, tutti i dati in possesso riguardanti le attività oggetto dell'incarico e a non utilizzare o conservare tali dati sia in formato cartaceo che in qualsiasi altra forma.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

### **Art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Arca Capitanata si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al medico competente mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice civile. Il Medico competente può recedere dall'incarico per giustificato motivo, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi; al Medico sarà riconosciuto il compenso già maturato. Ai sensi del comma 5, art.21, della legge Regione Puglia n. 37/2014, questa Agenzia ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto previa comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del lavoro aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore di cui alla medesima legge. Non si fa luogo a recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearla con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

### **Art. 14 - PENALI**

Nel caso in cui l'Arca Capitanata riscontri l'inadempimento degli obblighi contrattuali o dei tempi e delle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempimenti al Medico, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia del Medico competente, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari al 5% (cinque per cento) sul valore complessivo del contratto per ciascuna inadempienza.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

### **Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di reiterati e persistenti inadempimenti, debitamente documentati, previa notificazione scritta da inviarsi a cura dell'Arca Capitanata a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec al domicilio del Medico Competente, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito.

### **Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto espresso divieto all'incaricato di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione stessa.

### **Art. 17 – SPESE ED ONERI**

Il presente Disciplinare viene redatto sotto forma di scrittura privata, non soggetto a registrazione e quindi senza costi.

### **Art. 18 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Foggia.

**Art. 19 - DOMICILIO**

Il Medico, per tutto ciò che concerne il presente incarico, elegge domicilio in Foggia, alla Via \_\_\_\_\_, tel-fax 0881/\_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
(Ing. Vincenzo De Devitiis)

IL MEDICO COMPETENTE  
(Dott. \_\_\_\_\_)